

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'Unione in materia di aiuti di Stato, in particolare il requisito dell'effetto di incentivazione previsto nel punto 50 della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 2020»⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che risulti conforme a tali disposizioni un regime di aiuti che consente a un produttore di energia da fonti rinnovabili di richiedere l'erogazione di un aiuto di Stato dopo che sono stati avviati i lavori per un progetto se una disposizione nazionale riconosce un diritto all'aiuto a tutti i produttori che soddisfano i requisiti fissati nella legge e non riconosce all'autorità competente alcun potere discrezionale al riguardo.
- 2) Se l'effetto di incentivazione di un aiuto sia in ogni caso escluso ove l'investimento, alla base dell'aiuto, sia stato effettuato in ragione di una modifica dei presupposti di un'autorizzazione ambientale, e ciò anche laddove, come nel caso di specie, il richiedente avrebbe verosimilmente cessato la propria attività a causa dei più stringenti requisiti per l'autorizzazione, se non avesse ottenuto l'aiuto di Stato.
- 3) Se, tenuto conto in particolare delle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-590/14 P⁽²⁾ (punti 49 e 50), in un caso in cui la Commissione, come nella specie, con una decisione in materia di aiuti abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente, sia le previste modifiche, e lo Stato abbia indicato, segnatamente, che il regime di aiuti esistente troverebbe applicazione solo sino a una determinata data di riferimento, sussista un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589⁽³⁾, qualora il regime di aiuti in essere sulla base delle disposizioni vigenti venga applicato dallo Stato oltre la data di riferimento indicata.
- 4) Se, qualora la Commissione abbia deciso ex post di non sollevare obiezioni contro un regime di aiuti applicato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le persone che hanno diritto a un aiuto al funzionamento possano chiedere l'erogazione dell'aiuto anche per il periodo anteriore alla decisione della Commissione, a condizione che le disposizioni procedurali nazionali lo consentano.
- 5) Se un richiedente, che abbia fatto domanda di aiuto al funzionamento nel quadro di un regime di aiuti e abbia iniziato la realizzazione di un progetto che soddisfa condizioni ritenute compatibili con il mercato interno in un momento in cui il regime di aiuti era legittimamente applicato, ma abbia presentato la richiesta di aiuti di Stato allorché il regime di aiuti era stato prorogato senza che la Commissione ne venisse informata, abbia diritto all'aiuto a prescindere dalla disciplina di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

⁽¹⁾ GU 2014, C 200, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C-590/14 P, EU:C:2016:797).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 30 settembre 2020 — «INVEST FUND MANAGEMENT» AD / Komisiya za finansov nadzor

(Causa C-473/20)

(2020/C 433/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: «INVEST FUND MANAGEMENT» AD

Resistente: Komisiya za finansov nadzor

Questioni pregiudiziali

- 1) Quale significato intendesse dare il legislatore europeo alla nozione di «elementi essenziali» del prospetto, utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari⁽¹⁾.

- 2) Se la disposizione di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, debba essere interpretata nel senso che qualsiasi modifica delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti, previste nello schema A dell'allegato I, rientri sempre nella nozione di «elementi essenziali» di cui all'articolo 72 di detta direttiva e che pertanto i prospetti debbano essere aggiornati tempestivamente.
- 3) In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione, se si debba considerare che l'informazione relativa alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative sia compresa nella nozione di «elementi essenziali», utilizzata nell'articolo 72 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
- 4) Se la disposizione di cui all'articolo 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, debba essere interpretata nel senso che sia consentito infliggere una sanzione a una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, solo nel caso in cui essa ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 68 a 82 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

(¹) GU 2009, L 302, pag. 32.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il
1° ottobre 2020 — Vodafone Kabel Deutschland GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.**

(Causa C-484/20)

(2020/C 433/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 (¹) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che preveda, nell'ambito di un regime transitorio nei rapporti contrattuali di durata conclusi con i consumatori, l'applicazione del divieto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento ai sensi della corrispondente disposizione nazionale di recepimento solo qualora l'obbligazione contrattuale soggiacente sia sorta successivamente al 13 gennaio 2018, ma non nel caso in cui la stessa sia sorta prima di tale data e l'espletamento di (ulteriori) operazioni di pagamento sia invece iniziato solo a partire dal 13 gennaio 2018.

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).